

l'ipotesi di due anni, anziché tre, il che sembra meglio raggiungere l'equilibrio tra l'esigenza di certezza e quella di umanità, poiché è del tutto noto che non vi è mai stato in Italia indulto superiore a due anni. Ora noi stiamo esaminando un provvedimento sostanzialmente atipico rispetto all'indulto, poiché tratta di misure alternative e sostitutive; tuttavia è evidente il contenuto clemenziale delle norme in esame.

Per concludere, voglio ricordare ai colleghi — in particolare, a quelli dell'Ulivo — che sul programma elettorale dell'Ulivo sono scritte frasi inequivoche. A proposito della giustizia, abbiamo affermato la necessità dell'accessibilità della giustizia, soprattutto per i cittadini meno tutelati, la necessità dell'accertamento della responsabilità e poi, con molta chiarezza — leggo dal programma con cui l'Ulivo si è presentato alle elezioni del 2001 —, la certezza nell'esecuzione delle decisioni a cominciare dalla pena. In quello stesso programma è scritta la nostra avversione nei confronti delle scarcerazioni facili e la nostra profonda attenzione nei confronti delle vittime dei reati. Io credo che sia assolutamente necessario trovare una equa contemperazione tra queste due esigenze — quella dell'umanità della pena e quella della certezza della pena — e credo anche che l'approvazione di questo emendamento corrisponda meglio a questo fine.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo brevemente, ricollegandomi a quanto detto dal collega Mantini, perché anch'io ho presentato un emendamento che riduce da tre a due anni la quantità di pena che viene cancellata da questo provvedimento. L'ho fatto principalmente per dare l'opportunità a tutti i colleghi dell'aula di valutare con ponderazione e con attenzione l'estensione del beneficio di cancellazione di pena che stiamo per dare e che è previsto nel provvedimento nella quantità di tre anni.

Voglio solo ricordare che nella storia dell'Italia repubblicana, di quella degli ultimi 50 anni, nessun provvedimento di cancellazione di pena — vale a dire di indulto, o come lo vogliamo chiamare — ha cancellato la pena per quantità superiore ai due anni. Mai si è andati a cancellare una quantità di pena così alta e questa sarebbe la prima volta.

Paradossalmente, proprio nelle scorse settimane, per accordo unanime — o quasi unanime — in Commissione giustizia abbiamo determinato in due anni la quantità di pena che viene cancellata dal provvedimento di indulto. Quindi, questo provvedimento di « indultino » — come è stato chiamato —, in realtà, ha un effetto di cancellazione di pena ben superiore a quello dell'indulto.

Colleghi, credo che arrivando ad una cancellazione di pena così estesa arriveremo veramente, in molti casi, ad annullare anche la funzione retributiva della pena, specialmente per ciò che concerne le pene più basse. Dunque, quella dei due anni mi sembra la misura più giusta, più equa ed anche quella che tradizionalmente abbiamo sempre applicato per provvedimenti di questo genere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che questi emendamenti, qualora dovessero essere approvati, rappresenterebbero l'ulteriore snaturamento di quell'atto di clemenza su cui il Parlamento — la Commissione giustizia in particolare — ha tentato di lavorare con risultati, a nostro avviso, ancora insoddisfacenti.

Infatti, la riduzione da tre a due anni dello sconto di pena previsto dal cosiddetto « indultino » consisterebbe nel rendere ancora più inefficace questo provvedimento rispetto all'obiettivo in cui si colloca. Noi siamo convinti che questa è una condizione — mi rivolgo anche ai colleghi del centrosinistra che mi hanno preceduto e che hanno presentato emen-

damenti analoghi a quelli della Lega — *sine qua non* per mantenere un giudizio positivo sull'« indultino » e per far sì che l'Assemblea esprima un voto favorevole su questo testo.

La riduzione da tre a due anni avrebbe un significato politico di totale affossamento anche di questo strumento di intervento parziale. Quindi, credo bisognerebbe mantenere il limite massimo di tre anni come sconto di pena. Tra l'altro, questo beneficio è già stato mitigato fortemente da un emendamento approvato in Commissione giustizia — che ha trovato la nostra contrarietà —, il quale prevede almeno un quarto della sanzione penale già scontata in carcere. Quindi, un ulteriore peggioramento di questo testo risulterebbe, francamente, poco digeribile per chiunque, senza ipocrisia e con lealtà, si voglia presentare in maniera trasparente ad un dibattito serio nel paese (*Applausi dei deputati del gruppo dei Verdi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, l'Assemblea è a conoscenza che Alleanza nazionale esprimerà alla fine un voto contrario nei confronti di questo provvedimento, pur avendo lasciato una diversa possibilità a chi riterrà, per motivi di coscienza, di approvarlo; ciò, anche se l'impostazione ed il voto del partito saranno contrari.

Invece, per quanto concerne questi emendamenti, parlo a nome di tutto il gruppo, senza eccezioni. Noi riteniamo incredibile non approvare queste proposte emendative perché tutti ricorderete che in Commissione, quando si è discusso dell'indulto — non dell'« indultino » — è stato approvato un emendamento che abbassava il limite da tre a due anni. Quindi, se noi oggi non approvassimo questi emendamenti arriveremmo all'assurdo secondo cui, attraverso una maggioranza non qualificata, si attribuirà un beneficio maggiore di quello che in ipotesi sarebbe derivato dall'approvazione dell'indulto, in questo

caso addirittura con una maggioranza qualificata rappresentata dai due terzi dei componenti l'Assemblea. Ci sembra impossibile attribuire un beneficio maggiore attraverso un provvedimento che prevede per la sua approvazione una maggioranza non qualificata. Ciò, soprattutto dopo quello che la Camera e la Commissione competente avevano deciso di proporci ove avessimo discusso prima il provvedimento riguardante l'indulto. Per cui noi, in modo compatto, voteremo a favore di questi identici emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, condivido — e non lo ripeto — tutto ciò che ha detto poco fa il collega Cento; aggiungo soltanto che è stato compiuto un clamoroso errore logico e costituzionale sia da parte dei colleghi Mantini e Kessler sia da parte del capogruppo di Alleanza nazionale Ignazio La Russa.

Vi è — lo ripeto — un clamoroso errore logico e costituzionale: si continua a fare riferimento all'indulto. In tal caso, siamo in una sede totalmente diversa, vale a dire in sede di sospensione condizionata della pena.

In modo reiterato si cerca di riproporre surrettiziamente una sorta di pregiudiziale di costituzionalità nel corso di un dibattito che, ormai, ha lasciato alle proprie spalle questa materia. Se non si capisce che stiamo affrontando un istituto totalmente diverso, quale quello della sospensione condizionata della pena, le obiezioni mosse dall'onorevole La Russa poco fa potrebbero essere state avanzate nei confronti, ad esempio, della legge Simeone (e forse gliele avete fatte, non ricandidando Simeone). Era un collega di Alleanza nazionale rispettabilissimo che ha avanzato una proposta le cui disposizioni si trovano oggi nel nostro ordinamento.

Quello è il filo logico che dobbiamo seguire, senza continuare a fare paralleli con l'indulto perché non vi è un fondamento costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, il gruppo della Margherita, riunitosi in assemblea plenaria, ha deciso di sostenere il termine di tre anni, non perché non fossimo strettamente aderenti alla necessità di essere estremamente favorevoli ai problemi della sicurezza ma perché, in realtà, non ci troviamo in materia di indulto, ma di sospensione della pena.

Il provvedimento in esame è in linea con tutti gli altri provvedimenti già esistenti: ricordo che la sospensione della pena per i tossicodipendenti è di quattro anni e che l'affidamento in prova al servizio sociale è di tre anni. Il provvedimento si colloca perfettamente nel quadro delle misure sostitutive della pena detentiva che, con tutte le eccezioni di carattere sostanziale e soggettivo, con tutte le esclusioni oggettive previste con il richiamo opportuno (sarà poi trattato nell'emendamento Finocchiaro 2.41) a tutta la normativa già esistente e alla disciplina prevista all'articolo 4-bis, inseriscono perfettamente il provvedimento stesso all'interno delle pene sostitutive. Credo, quindi...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Fanfani.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra esprimerà un voto contrario sugli emendamenti in esame: le valutazioni espresse dai colleghi La Russa e Kessler sono asimmetriche rispetto al lavoro svolto dalla Commissione di assimilare questa misura, per ogni aspetto, al sistema delle misure alternative. Ogni richiamo all'indulto è, dunque, improprio.

Voglio, peraltro, ricordare che nel testo approvato dalla Commissione sull'indulto il termine è invece di due anni proprio in ragione del fatto che si tratta di provvedimenti di natura assolutamente diversa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cè. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, il gruppo della Lega naturalmente esprimerà un voto favorevole sugli emendamenti in esame che tentano di migliorare un pessimo provvedimento.

Le argomentazioni espresse dagli onorevoli Fanfani e Finocchiaro sono poco verosimili perché in nulla il provvedimento in esame è assimilabile ad un provvedimento di misura alternativa. Per quanto riguarda i tossicodipendenti non prevede un percorso di rieducazione, né tanto meno valuta la condotta del detenuto durante gli anni di carcere.

Gli argomenti addotti sono assolutamente infondati e, pertanto, esprimeremo un voto favorevole sugli emendamenti in esame in merito ai quali chiedo la votazione segreta.

PRESIDENTE. Si tratta di una materia su cui vi è la possibilità di richiesta di voto segreto e, pertanto, accedo alla richiesta avanzata dal gruppo della Lega, consentendo la votazione nominale segreta sugli emendamenti in esame.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Guido Giuseppe Rossi 1.16, Raisi 1.24, Mantini 1.25 e Kessler 1.26, non accettati dalla Commissione e sui quali il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	387
<i>Votanti</i>	385
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	193
<i>Voti favorevoli</i>	91
<i>Voti contrari</i>	294).

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, mi scuso se approfitto di questa circostanza per riproporle una questione che — ahimè — ancora non è stata affrontata e risolta nemmeno dalla Giunta per il regolamento. Come lei avrà visto si sono accese sul quadro due caselle bianche ed è in tal modo evidente che il voto di questi due colleghi non è segreto.

Signor Presidente, già in precedenza ho sollevato tale questione: se il voto è segreto, deve essere segreto. Questa è una circostanza che si ripete e che non è accettabile. Non so nemmeno chi siano i due colleghi; si è già verificato altre volte e si tratta di una questione che dobbiamo risolvere perché il voto non può essere palese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, in primo luogo, le dico che si tratta di un problema che si è già prospettato altre volte ed altre volte potrebbe manifestarsi perché evidentemente il meccanismo è costruito in questo modo. Faccio riferimento al parere che la Giunta per il regolamento ha espresso nella scorsa legislatura, come lei sa, quando questo problema fu affrontato. Quando la Giunta per il regolamento fornirà un parere diverso, a seguito di questo stabiliremmo un'eventuale modifica del meccanismo di voto e si potrà superare la questione, che non è priva di significato. Ripeto: si tratta di una questione fondata e lei è nel pieno diritto di riproporla.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guido Giuseppe Rossi 1.36, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	388
Votanti	386
Astenuti	2
Maggioranza	194
Hanno votato sì	67
Hanno votato no.....	319)

Passiamo all'emendamento Finocchiaro 1.37.

ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritiro il mio emendamento 1.37 poiché il contenuto è ribadito in maniera più congrua nell'emendamento Bonito 1.50.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 1.41.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento al nostro esame propongo di sopprimere una previsione strana ed originale presente in questo provvedimento. Si dice, nel comma che propongo di sopprimere, che questo beneficio, ovvero questa estinzione della pena — come vede, onorevole Boato, non la chiamo più indulto — non si può applicare a coloro cui è stata applicata o verrà applicata la misura di sorveglianza speciale in carcere. Si collega cioè la possibilità di ricevere l'estinzione di tre anni di pena ad un provvedimento amministrativo che viene adottato per tutt'altri fini dal direttore del carcere sulla base di un comportamento carcerario o addirittura del comportamento precedente alla carcerazione dell'imputato. È una cosa assolutamente impropria che vedrebbe un provvedimento amministrativo caricato di una valenza e di una importanza enormi. Andrebbe infatti ad incidere

su tre anni o meno di carcerazione del detenuto, con la possibilità di effetti abnormi; da un lato, l'amministrazione carceraria è ora condizionata nell'adottare queste misure per il timore che si vada ad incidere addirittura su tre anni di carcere o meno del detenuto; dall'altro, si presta addirittura a possibili teorici abusi da parte dell'amministrazione carceraria che, se volesse escludere qualcuno da questo beneficio, ovvero da questa cancellazione della pena, non dovrebbe fare altro che sottoporre un detenuto alla misura interna della sorveglianza speciale.

Credo questa sia una norma assolutamente illiberale (consentitemi, colleghi della maggioranza, di adoperare un aggettivo a voi caro), che va assolutamente soppressa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.41, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	383
<i>Votanti</i>	371
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Hanno votato sì</i>	9
<i>Hanno votato no</i> ..	362).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.60, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	383
<i>Votanti</i>	379
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	190

Hanno votato sì 300

Hanno votato no..... 79)

Avverto che l'emendamento Raisi 1.47 è conseguentemente precluso.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.49, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	383
<i>Votanti</i>	381
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	191
<i>Hanno votato sì</i>	316
<i>Hanno votato no</i> ..	65).

Prendo atto che l'onorevole Mondello non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.50, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	384
<i>Votanti</i>	380
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	191
<i>Hanno votato sì</i>	313
<i>Hanno votato no</i> ..	67).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare per proporre una riformulazione...

MARCO BOATO. Lo ha detto durante l'espressione dei pareri!

PRESIDENTE. Onorevole Buemi, le chiedo scusa, ma ora è inutile che parli di ciò che sarebbe stato necessario fare, visto che abbiamo già votato. Se non vuole intervenire sull'articolo 1, andiamo avanti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, vorrei ribadire, anche in considerazione di tutto ciò che è stato detto finora, che chi avrà la amabilità di andare a leggersi l'articolo 176 del codice penale vedrà che esso recita: «il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale (...)».

Ciò dimostra che questi provvedimenti possono intervenire quando vi sia stata almeno una regolare condotta in carcere. Per questa ragione, siamo assolutamente contrari a questo articolo e su di esso esprimeremo un voto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	389
<i>Votanti</i>	383
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	322
<i>Hanno votato no</i> ..	61).

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 3323)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 3323 sezione 2)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, vorrei ribadire che oggi, in quest'aula, si è persa una grandissima occasione per risolvere in modo definitivo, con una risposta che abbia effetti duraturi nel tempo, il problema del sovraffollamento delle carceri.

Da mesi ormai in quest'aula ne stiamo parlando: abbiamo approvato delle mozioni, vi è stato l'intervento del ministro. Il lavoro della Commissione è stato bloccato per molti mesi per discutere di tale questione, giungendo ad un'unica indicazione: andare in direzione di un atto di clemenza generalizzato, applicabile attraverso un meccanismo automatico, nei confronti del quale noi abbiamo ribadito, fin dall'inizio, tutta la nostra contrarietà.

La situazione delle nostre carceri è all'attenzione di questo Governo e del ministro Castelli. Il problema del sovraffollamento è un problema sentito, concreto, che esiste, è vero, ma non se ne può fare assolutamente una questione e non può essere il grimaldello, la motivazione per giungere ad un provvedimento di clemenza generalizzato, come è questo, che avrà un'incidenza fortissima sull'opinione pubblica – sappiamo, infatti, che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani è contraria ad un provvedimento di questo genere – e che avrà degli effetti, che ancora non riusciamo a valutare, sulla sicurezza dei cittadini.

Quindi ribadiamo la nostra contrarietà ad un provvedimento di questo tipo, che è un provvedimento passivo, che corrisponde semplicemente all'abdicazione dello Stato alle sue responsabilità. È una resa dello Stato! Non si applica effettivamente il dettato dell'articolo 27 della Costituzione ricorrendo ad una misura clemenziale di questo tipo, che ha solo l'effetto contingente, temporaneo di svuotare le nostre carceri!

Lo abbiamo detto nei numerosi interventi che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato a discutere di questo provvedimento: gli atti di indulto, di indultino,

di amnistia provocano un effetto deflattivo solo nell'immediato! Dopo, la popolazione carceraria aumenta e le carceri riprendono a riempirsi. Lo abbiamo visto: dopo provvedimenti di questo genere non c'è alcuna diminuzione dei reati.

Ebbene, oggi si è persa una grande occasione per continuare nella direzione già indicata dal ministro Castelli e cioè risolvere il problema attraverso la costruzione di nuovi penitenziari — che prevedano anche circuiti differenziati per scontare la pena secondo la tipologia del reato, della pena da scontare e dell'età dei detenuti — e la prosecuzione del progetto di collaborazione con gli Stati da cui proviene l'immigrazione clandestina, per consentire ai detenuti extracomunitari di scontare la pena a casa loro.

Queste norme sono già previste in via alternativa nella legge cosiddetta Turco-Napolitano e ci chiediamo come mai la magistratura tardi ad applicarle. Questa è la strada giusta da perseguire, onorevoli colleghi (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

Crediamo necessario intervenire nel dibattito con un provvedimento serio. Per questo, il gruppo della Lega nord Padania ha presentato un testo alternativo, una proposta di legge che prevede di inserire in modo permanente nel nostro ordinamento una misura alternativa — questa sì vera rispetto a quella che ci state proponendo — alla detenzione.

È inutile arrampicarsi sugli specchi, onorevole Boato, ma la vostra è una palese violazione della Costituzione: si parla di «indultino» ma sappiamo che questo provvedimento ha gli effetti dell'indulto e non si può definirlo come una misura alternativa perché si applica *una tantum* e non è inserito in modo permanente nel nostro ordinamento, perché il magistrato di sorveglianza non effettua alcuna operazione *ex ante* in merito alla buona condotta ed alla pericolosità sociale del detenuto e perché non prevede un modo alternativo di espiazione della detenzione, che non è sostituita da nessun altro modo per scontare la pena. Si raggiunge l'effetto estintivo soltanto per decorso del tempo.

Per questo, come Lega nord Padania chiediamo l'introduzione di una nuova misura, denominata «lavoro civico non retribuito», convinti che coniugare l'effetto estintivo della pena con lo svolgimento di un'attività non retribuita abbia una valenza di utilità per la collettività. In un sistema carcerario che pone tra i suoi fini la riabilitazione, la reintegrazione sociale del detenuto attraverso il lavoro rappresenterebbe un formidabile strumento di prevenzione di nuovi episodi di criminalità, una forma essenziale e concreta di riscatto morale ed umano per il soggetto costretto in carcere. Offriamo ai nostri detenuti la possibilità di riparare il danno cagionato alla società; non trattiamoli semplicemente come oggetti e non abbandoniamoli al loro destino, all'unico scopo di svuotare le carceri.

Per questo abbiamo previsto un testo alternativo che stabilisce la possibilità per i detenuti che dovessero scontare una pena non superiore a tre anni, anche come residuo di pena maggiore, e che avessero scontato almeno la metà della pena, di presentare una domanda di ammissione al lavoro civico non retribuito al competente magistrato di sorveglianza. La nostra è una misura alternativa, perché abbiamo previsto la valutazione del magistrato di sorveglianza, onde evitare la scarcerazione di pericolosi criminali. Richiediamo una partecipazione attiva del detenuto al suo reinserimento sociale tramite la domanda ed il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici, i quali molto spesso si dimenticano di dover contribuire al reinserimento sociale di chi ha sbagliato, ma ha effettivamente dimostrato la volontà di recuperare.

Si tratta di una misura che considera la necessità di un effetto deflattivo e che coinvolge le regioni, le province ed i comuni, che potrebbero usufruire della prestazione di manodopera gratuita in importanti campi, particolarmente sentiti dalla gente (come opere di manutenzione del territorio, protezione civile, protezione contro gli incendi). Ciò sarebbe utile anche al detenuto, per ricostituirsi una credibi-

lità sociale, per abbattere quel muro — pur giusto — di diffidenza che i cittadini hanno verso chi ha subito una condanna.

La nostra misura coniuga l'effetto deflattivo con un forte beneficio premiale, per cui per ogni giorno di lavoro civico non retribuito si potrà beneficiare di uno sconto di pena pari a due giorni. Ciò consentirebbe al detenuto di uscire dalla struttura carceraria, fornendogli al contempo la possibilità di reinserirsi in modo attivo nel tessuto sociale. Abbiamo, inoltre previsto la vigilanza da parte degli organismi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato ed un intervento dei comuni in termini di mera fornitura gratuita di vitto ed alloggio, perché non intendiamo assolutamente parlare di lavori forzati, come ha detto la sinistra. Si tratta, infatti, di una misura assolutamente volontaria, che pone l'attenzione su ciò che deve rappresentare il recupero del detenuto, rendendolo soggetto attivo, tenendo in grande considerazione la certezza della pena ed il sacrosanto principio di giustizia — che dovrebbe vigere in ogni Stato di diritto — che chi ha subito una condanna deve scontarla. Naturalmente stiamo parlando di una condanna giusta e proporzionata, senza che venga mai meno l'effettività della stessa, per non minare il sacrosanto diritto dei cittadini ad essere tutelati (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania e di deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Possiamo passare ai pareri?

TEODORO BUONTEMPO. Presidente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, intanto, dovremmo fare in modo che il deputato che voglia prendere la parola non debba sottoporsi ad uno sforzo fisico e non sia costretto a sforzare le corde vocali.

Lei è molto corretto, molto attento e molto puntuale, ma, quando siede su quello scranno, ha qualche problema verso la destra.

PRESIDENTE. *Intelligenti pauca!*

TEODORO BUONTEMPO. Il problema è dovuto al fatto che, quando prende appunti o parla al telefono, gira la testa verso sinistra. Ce lo dobbiamo porre questo problema!

PRESIDENTE. Sa, onorevole Buontempo, cerco di tenerli sotto controllo...

TEODORO BUONTEMPO. Sicuramente! Però, a parte le battute, le posso assicurare che è una grande fatica prendere la parola; e questo non è giusto, non è corretto, non è possibile.

Per risolvere il problema, potrebbe farsi installare un quadrante luminoso, in modo che, pigiando un bottone dal banco, vi compaia il nome od il banco del deputato che desidera intervenire. Essere costretti ogni volta a saltare sulla voce per chiedere la parola è avvilente, è umiliante ed indispettisce. Perciò, la pregherei di prendere i dovuti provvedimenti.

Ciò detto, dopo la fatica fatta per prendere la parola, desidero rimarcare che, nonostante gli interventi dei colleghi Boato, Finocchiaro ed altri, i quali, essendo convinti assertori di questo provvedimento, legittimamente si sono battuti bene — va a loro onore — ancora non riesco a capire per quale ragione, da quelle carceri nelle quali vogliamo una migliore qualità della vita (giustamente, diciamo che il detenuto non deve rimanere ventuno ore al giorno sulla brandina a guardare nel vuoto e, quindi, deve essere occupato in lavori che salvaguardino la sua dignità e la speranza di poter cambiare vita) debba uscire il detenuto condannato, mentre vi debba rimanere il detenuto in attesa di giudizio!

Dopo l'eventuale approvazione di questo provvedimento, il risultato sarà che chi attende di essere giudicato resterà in carcere nelle stesse condizioni disumane perché questo provvedimento non è accompagnato da altri che, una volta diminuita la popolazione carceraria, cerchino di rendere più umane le condizioni all'interno delle carceri. Se, poi, consideriamo

che di quei 20 mila detenuti in attesa di giudizio, come dimostrano le statistiche, circa il 30 per cento, alla fine del percorso giudiziario, verrà ritenuto innocente, allora ci rendiamo conto che sottoporremo al calvario delle carceri disumane, delle carceri nelle quali il detenuto non può stare, 5 o 6 mila persone che la magistratura dichiarerà innocenti! Questa è la forzatura che viene fuori da questo provvedimento!

Inoltre, poiché né questo provvedimento né gli altri in preparazione si fanno carico della situazione dei detenuti in attesa di giudizio, avremmo dovuto proporre, semmai, provvedimenti tendenti ad accelerare il corso della giustizia!

In un paese civile non si può tenere in carcere due, tre anni una persona che deve ancora essere giudicata. Questo è il problema vero dell'emergenza che porterebbe anche a far diminuire il numero delle persone detenute.

Ma io vedo, e mi dispiace, che quasi si dà per scontata l'approvazione di questo provvedimento. Infatti, è vero, collega Boato, che a volte, quando si fa opposizione c'è un disco incantato, ma mi pare che sia incantato da tutte le parti. Prima ho citato uno studio elaborato dal collega Landi di Chiavenna e ho citato le cifre su tutti provvedimenti che in precedenza hanno portato ad atti di clemenza. Da questi dati emerge — prima ho terminato con quello del 1986 — che a distanza di sette, otto o nove mesi, il numero dei delitti aumenta ed aumenta il numero dei carcerati. Allora, questo è un altro dei punti che comunque si deve tener presente anche esprimendo il voto in questo momento. Di fronte alla giustificazione che si diminuirebbe il numero dei detenuti, le statistiche dimostrano che, dopo sette, otto mesi da un atto di clemenza, il numero dei carcerati aumenta. Prendiamo l'esempio del 1990. Anche i dati riferiti a questa amnistia del 1990 cosa ci fanno rilevare? Nel 1990 rispetto al 1989, l'anno dell'atto di clemenza, i delitti sono diminuiti. Si passa da 2 milioni 274 mila del 1989 a 1 milione 998 mila nel 1990. Quindi, si registra una flessione del 12 per cento.

Nell'anno successivo si è assistito ad una crescita del numero dei delitti, che non ha avuto forse altri precedenti. In altre parole, l'anno prima l'atto di clemenza i delitti sono diminuiti, l'anno dopo, nel 1991, hanno toccato quota 2.817.063. In altre parole, noi abbiamo avuto nel 1991 una crescita, cari colleghi, del 41 per cento. Questi sono i dati che tutti conosciamo; li conoscono gli avvocati, li conosce l'opinione pubblica.

Allora, se ogni atto di clemenza precedente, a cominciare dall'ultimo, ha portato ad un incremento nel 1991, dopo l'amnistia, del 41 per cento dei delitti nel nostro paese, cade uno dei presupposti di questo provvedimento, quello secondo il quale con un atto di clemenza si fa un atto di pacificazione, si fa un atto con cui si responsabilizza la persona che ha sbagliato, facendo diminuire inevitabilmente il numero dei delitti e il numero dei carcerati. I dati dimostrano fino al 1991 che addirittura sono cresciuti del 41 per cento.

Allora, o questi dati non sono veritieri e sono frutto della fantasia oppure questo ci deve far riflettere perché viene a cadere, cari colleghi, uno dei presupposti. Passiamo all'altro presupposto: quello delle carceri sovraffollate. Bene, questo veramente deve far indignare la persona libera, perché, cari colleghi, fare atti di clemenza significa aiutare i figli dei carcerati, significa far lavorare i carcerati in carcere, significa dare un lavoro agli ex carcerati. Questo è l'atto di clemenza. Far uscire il detenuto condannato senza alcun altro provvedimento che aiuti le famiglie fuori, con i figli fuori e lui dentro le carceri, è un imbroglio politico, è un imbroglio contro il diritto (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*), è un imbroglio contro il cittadino comune. Cari colleghi, ma come si deve sentire il detenuto che in carcere, in attesa di giudizio, vede uscire il detenuto condannato che è nella cella a fianco (quello esce e lui resta dentro) (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania*)?

Ma come si sente costui? La sensibilità non può essere unilaterale!

Nessuno si interessa di un cittadino perbene che si è comportato correttamente, l'emergenza si dichiara verso altre situazioni! Non so quanti elettori del CDU, di Forza Italia e quanti della sinistra possano condividere che restino in carcere persone innocenti, in quelle pessime carceri dalle quali si vuole che escano i detenuti condannati!

Onorevoli colleghi, voglio vedere cosa succederà in seguito, quando verrà esaminato l'emendamento del collega Raisi tendente ad escludere da questo provvedimento coloro che sono stati condannati per danni alla pubblica amministrazione. Allora con la corruzione che sta tornando a tutti i livelli della pubblica amministrazione, voglio vedere se la Camera avrà l'onestà di escludere da questi provvedimenti coloro che hanno danneggiato la pubblica amministrazione, hanno sporcato la politica, hanno infangato le istituzioni!

Qui non ci sono i falsi che hanno un senso di umanità e coloro invece che sono cinici e barbari e sono insensibili, no! Credo invece che vi sia una legittimità della sinistra nel sostenere queste posizioni, che sono le posizioni da sempre sostenute dalla sinistra, ma non possono essere posizione assunte dal centro destra che ha scritto sulle proprie bandiere in campagna elettorale: certezza della pena (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania*)!

Onorevoli colleghi del centrodestra, ognuno di coloro che è stato eletto, dal nord al sud al centro, in qualunque collegio, ha ripetuto nelle piazze: certezza della pena (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*). Quella certezza la possiamo coniugare con atti di umanità, di solidarietà e di clemenza; è questo l'obiettivo verso il quale dovevamo lavorare tutti: saper coniugare certezza di diritto e senso di rispetto, di umanità e possibilità di reinserimento del detenuto nella vita sociale!

Con questo provvedimento voi punite con due condanne le famiglie che prima hanno dovuto soffrire delle devianze, degli errori e dei crimini compiuti dai loro congiunti e adesso, rimettendo questi an-

ticipatamente in libertà, quelle famiglie dovranno ancora subire la violenza di quel componente della famiglia che non rispetta la legge, non rispetta la giustizia, non rispetta gli altri uomini!

Libertà di coscienza sì; il collega Volontè, capogruppo del CDU, comunque, giorni fa, ha espresso un voto contrario e quando gliene ho parlato mi ha risposto di essere decisamente contro...

LUCA VOLONTÈ. Contro cosa?

TEODORO BUONTEMPO. Ora glielo dico. Non posso che rispettare l'onorevole Volontè che ha votato contro l'istituzione del difensore civico per l'infanzia: risulta agli atti. Ho parlato con lei, onorevole, e lo ha confermato. Ma io la rispetto... (*Commenti del deputato Volontè*)

È meglio rileggere gli atti dove è scritto: « nel provvedimento da me presentato... difensore civico... com'è negli atti del Parlamento europeo... » comunque sia non mi distraiga. Lei ha votato contro l'istituzione del difensore civico per l'infanzia; lo ritengo molto grave per un esponente di un partito che viene da una tradizione cattolica e sociale! Però rispetto la sua volontà!

Diventa più pesante, invece, rispettare non la volontà del singolo deputato — che va rispettata sempre e comunque — bensì quella dei partiti che compongono la maggioranza, i quali, in nome dell'ordine equilibrato e della certezza della pena, hanno svolto la propria campagna elettorale: essi avrebbero dovuto impegnare ogni energia per alleviare la condizione del carcerato, senza però far sentire cittadino di serie B quel cittadino che le leggi dello Stato le ha sempre rispettate! Questo segnale, se lo darà il Parlamento, porterà, come nel 1991, ad un aumento dei delitti pari al 20-30-40 per cento (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania*)!

PRESIDENTE. Naturalmente, onorevole Volontè, lei potrà intervenire a fine seduta, se lo vorrà, per eventuali chiarimenti.

LUCA VOLONTÈ. Non ne vale la pena, Presidente !

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

ENRICO BUEMI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 2, altrimenti il parere è contrario, con l'unica eccezione dell'emendamento Finocchiaro 2.41, sul quale il parere è favorevole qualora così riformulato: « la sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea su tutte le proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Finocchiaro se accetti la riformulazione del suo emendamento 2.41, proposta dal relatore.

ANNA FINOCCHIARO. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantini 2.38, salvo la parte preclusa dal comma 3 dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare come la definizione del regime delle esclusioni dal beneficio — o comunque si voglia chiamare il presente provvedimento — sia

un punto di assoluto rilievo, che sarà ripreso tra breve anche dall'emendamento Finocchiaro 2.41.

Voglio pertanto richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sul regime delle esclusioni. Nel mio emendamento 2.38 propongo di escludere dal beneficio in esame tutti i reati più gravi, come richiedono il giusto rispetto per l'allarme sociale, gli impegni assunti dallo Stato con i cittadini in tema di sicurezza, nonché l'effettività dei diritti. Ad esempio, propongo di escludere la rapina aggravata, mentre rimane compresa nel beneficio la rapina.

In particolare, il mio emendamento prevede di non estendere l'« indultino » ai reati di concussione e corruzione e, in generale, ai delitti previsti nel libro secondo, titolo II, del codice penale.

So bene che i condannati per concussione e corruzione non rappresentano certamente una statistica rilevante; si tratta, quindi, di un argomento più che altro di carattere generale, vorrei dire quasi di bandiera ai fini pratici. Proprio per questo motivo, credo che, nella valutazione del regime delle esclusioni, non si possa (mi rivolgo con particolare calore anche ai colleghi del centrosinistra) estendere il beneficio ai già condannati per concussione e corruzione senza alcuna « mitologia » dell'epoca di Mani pulite, senza alcuno fuori posto; semplicemente, non possiamo ritenere, nei pochi casi di soggetti già condannati per tali reati, che questi siano meritevoli della misura in esame. D'altra parte, l'esclusione di tali reati è stata proposta — ne ho letto le pagine — anche su alcuni quotidiani del centrosinistra e, dunque, mi sembra che il mio emendamento, al di là di altre possibili formulazioni tecniche, corrisponda esattamente all'obiettivo di limitare il beneficio in esame, escludendo alcune categorie di reato e, tra queste, ripeto, anche quella di corruzione e concussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'inter-

vento dell'onorevole Mantini e vorrei spiegare all'Assemblea (spero vi sia un recupero di attenzione, vista l'ora tarda, ma anche di razionalità di sistema) le ragioni per le quali ho presentato l'emendamento 2.41. Peraltro — e credo di essere interprete di una discussione svolta nel Comitato dei nove — la stessa Commissione è favorevole a fare riferimento alle esclusioni previste dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. La ragione di ciò è presto detta. Al di là del fatto che l'elencazione dei reati contenuta oggi nel testo al nostro esame è sostanzialmente identica a quella dell'articolo 4-bis, vi è una ragione di razionalità di sistema. Riteniamo che l'aver caratterizzato la sospensione condizionata della pena come una misura alternativa imponga l'inserimento della stessa in un quadro di sistema che prevede che le esclusioni oggettive siano quelle indicate all'articolo 4-bis.

Tuttavia, non voglio eludere la questione posta dall'onorevole Mantini circa i reati contro la pubblica amministrazione, in particolare i reati di corruzione e concussione. Nel nostro ordinamento — come si evince dall'esperienza pratica di molti colleghi avvocati, magistrati, giuristi e di chi minimamente si interessi di questa materia — è pacifico ritenere che l'esclusione dei reati di corruzione e concussione dall'ambito di questa misura alternativa entra in contraddizione con il fatto che la persona condannata per corruzione e concussione normalmente non si trova in carcere ma è affidata in prova al servizio sociale. Siamo a conoscenza di ciò: sono previsti limiti di pena, vi sono le caratteristiche soggettive e di conseguenza, generalmente, si dispone l'affidamento in prova al servizio sociale. Pertanto, questa norma si troverebbe ad essere una norma simbolica, una norma manifesto, poiché chi può scegliere tra l'affidamento in prova al servizio sociale e la sospensione condizionata della pena, ovviamente opterà a favore della prima misura alternativa, essendo un trattamento più favorevole, rispetto al quale non vi sono tutte le prescrizioni previste da questo testo. Peraltro, come sappiamo, qualora si scegliesse la via

della sospensione condizionata, nel caso di infrazione di alcune delle disposizioni imposte dal magistrato, si perderebbe completamente il beneficio e si ricomincerebbe ad espriare la pena. Ciò, invece, non accade nel caso dell'affidamento in prova al servizio sociale, rispetto al quale non vi sono prescrizioni ed opera un altro meccanismo.

Detto ciò ed esaminata razionalmente, sia dal punto di vista del sistema sia dal punto di vista degli effetti pratici, l'obiezione sollevata dall'onorevole Mantini, vorrei dire che il mio gruppo non ha alcuna difficoltà a ragionare su questa ipotesi, ossia sulla possibilità di escludere questi reati dall'ambito applicativo della normativa. Tuttavia, è ovvio che, dopo l'ampia discussione che si è svolta all'interno della Commissione, sarebbe opportuno che vi fosse un pronunciamento così vasto da consentire una riforma del testo. Non lo dico perché voglio eludere la questione: mi sono alzata per interloquire con l'onorevole Mantini esattamente per questa ragione, ossia perché capisco il peso politico della sua obiezione. Ho cercato di illustrare ai colleghi gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali possono effettuare la loro scelta. Credo che essa non debba essere un elemento di divisione fra di noi e, soprattutto, insisto sulla necessità di non smarrire il carattere di misura alternativa della sospensione condizionata della pena. La convinzione del mio gruppo è che, comunque, su questa materia la strada maestra — mi rivolgo anche all'onorevole Buontempo — resta quella dell'indulto e la perseguiremo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, il mio intervento sarà rapidissimo. Come giustamente ha affermato la collega Finocchiaro, di questa materia si è ampiamente discusso dapprima in Commissione e poi in sede di Comitato dei nove. La scelta operata dalla maggioranza nel Comitato dei nove è stata quella di accogliere la

struttura logico-giuridica dell'emendamento Finocchiaro 2.41 con la riformulazione prospettata dal relatore Buemi. Per questo motivo, invito ad esprimere un voto contrario sull'emendamento Mantini 2.38, per poi votare a favore del successivo emendamento Finocchiaro 2.41.

Approfitto dell'occasione per dire che ho, sebbene anche questa volta è stato un disco rotto, ascoltato con attenzione il collega Buontempo. Egli ha fatto un'apologia dell'amnistia, però fa parte di un gruppo — non so se l'abbia fatto anche personalmente — che ha tappezzato Roma e ha dichiarato *urbi et orbi* di essere contrario alla sospensione condizionata della pena, all'indulto ed all'amnistia. Dunque, si è trattato di un comizio demagogico e strumentale per dire « no » a questo provvedimento e « sì » ad un provvedimento alternativo che il suo gruppo ha già dichiarato che rifiuterebbe.

ANGELA NAPOLI. Ma non è vero! Ascolta!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, vorrei chiarire che personalmente mi asterrò dalla votazione dell'emendamento in esame. Riconosco che sono stati fatti notevoli passi in avanti, ma ho alcune perplessità sulla lettera *a*) e, precisamente, sul riferimento all'articolo 270 del codice penale che, invece, mancava nel testo base. Dunque, credo che questa sia la posizione corretta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 2.38, nella parte non preclusa, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	363
<i>Votanti</i>	350
<i>Astenuti</i>	13
<i>Maggioranza</i>	176
<i>Hanno votato sì</i>	51
<i>Hanno votato no</i> ..	299).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Lussana, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	363
<i>Votanti</i>	358
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	180
<i>Hanno votato sì</i>	53
<i>Hanno votato no</i> ..	305).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 2.41, nel testo riformulato di cui do lettura: « La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni ».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo per spiegare le ragioni del voto del mio gruppo sull'emendamento in esame. Abbiamo espresso voto favorevole sull'emendamento Mantini 2.38, peraltro estremamente simile al successivo emendamento a mia firma, perché esso rappresentava un tentativo corretto e serio di indicare alcune esclusioni oggettive in relazione ai reati ritenuti di maggior allarme o antipatia sociale. Tale elencazione derivava da una valutazione svolta in re-

lazione a tutti i precedenti provvedimenti di clemenza, alle considerazioni parallelamente svolte in Commissione sul provvedimento in materia di indulto ed alla volontà di coniugare ragioni di fermezza nei confronti di coloro che hanno commesso reati con ragioni di umanità.

Prendiamo atto che questa Camera si è espressa contro tale emendamento e riteniamo, a questo punto, di dover esprimere un voto favorevole sull'emendamento Finocchiaro 2.41, nel testo riformulato, che ha una caratteristica di pregio: quella di consentire un'integrazione ed un coordinamento positivo di questa norma all'interno delle misure sostitutive già previste nel nostro ordinamento.

Dunque, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, vorrei dichiarare a nome del gruppo dell'UDC che esprimeremo voto contrario su questo emendamento. È l'unico voto sul quale ci differenzieremo rispetto alla maggioranza della Commissione per una motivazione ben precisa. Condividiamo, indubbiamente, le ragioni di tecnica legislativa sottese a questo emendamento: richiamare una norma già esistente, quindi richiamare principi già presenti nel nostro ordinamento, è sicuramente tecnica legislativa valida e condivisibile. Tuttavia, attraverso il richiamo all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 si arriva ad un'esclusione di alcune fattispecie di reato che non possiamo accettare.

Il testo base che arriva in quest'aula e che è stato discusso in Commissione è il frutto di un ragionamento svolto nel corso di svariati giorni. Abbiamo lavorato ore e ore su questo provvedimento e siamo arrivati alla determinazione di maggioranza — almeno così appariva — di inserire una serie di fattispecie che ritenevamo non potessero consentire l'accesso ad alcun beneficio, a prescindere dal comportamento virtuoso che questa proposta di

legge richiede abbiano tenuto i soggetti che beneficavano della sospensione condizionata della pena detentiva. Per questo motivo il gruppo dell'UDC esprimerà un voto contrario sull'emendamento Finocchiaro 2.41, nel testo riformulato, mentre continuerà a mantenere un atteggiamento di favore nei confronti del provvedimento e per tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Le esclusioni oggettive, originariamente non previste nel testo della Buemi-Pisapia, sono state inserite a seguito dell'ampio dibattito che si è avuto in Commissione. Esse sono state inserite unicamente per non dare l'impressione all'opinione pubblica che con questo provvedimento — perché così sarebbe stato — avremmo potuto far uscire delle nostre carceri pericolosi terroristi, criminali e mafiosi. L'emendamento Finocchiaro 2.41, nel testo riformulato, tende ad ampliare la formulazione adottata dalla Commissione, allargando le esclusioni oggettive ad esempio all'omicidio (che stranamente in Commissione non era stato previsto: forse non lo si riteneva un reato di grande impatto sociale!). Nonostante ciò, riteniamo tuttavia che le esclusioni previste nell'emendamento in oggetto siano completamente insufficienti. Sicuramente sarebbe stato migliore l'emendamento Mantini 2.38, sul quale il mio gruppo ha votato favorevolmente, che prevedeva quei reati dei colletti bianchi che invece qui volutamente sono stati esclusi.

Siamo quindi nuovamente di fronte ad una forte violazione del principio di uguaglianza. Anche i detenuti, con queste esclusioni, vengono trattati tutti allo stesso modo. Si lasciano fuori dei reati di grave impatto sociale (penso alle rapine e ai furti in casa, ma sappiamo che l'onorevole Buemi è presentatore di una proposta di legge che vuole addirittura depenalizzare il furto perché il nostro Stato non è in grado di assicurare alla giustizia chi commette questo tipo di reato). Quindi non ci potevamo aspettare nulla di meglio.

Pertanto il nostro è un giudizio di assoluta contrarietà, laddove inoltre una forte disuguaglianza si somma a quelle già previste dalla Buemi-Pisapia, come il fatto appunto che non si applichi — come bene ha ricordato l'onorevole Buontempo — ai detenuti in attesa di giudizio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Vorrei dichiarare, signor Presidente, il nostro voto contrario su questo emendamento. Ciò in quanto abbiamo già presentato dei nostri emendamenti — e comunque le nostre posizioni sono state chiare nella discussione svoltasi in Commissione — volti ad allargare la griglia dei reati per i quali sarebbe stato possibile usufruire di questo provvedimento. Pertanto le nostre posizioni sono nettamente contrapposte rispetto a quelle appena illustrata dalla collega Lussana.

Vi è inoltre un secondo motivo, che è il seguente. Noi abbiamo votato contro la modifica dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, anche nella sua ultima formulazione, nel recente dibattito svoltosi in questa Camera perché riteniamo in qualche modo non solo inefficace ma anche pericolosa la nuova formulazione di tale articolo per la mancata tassatività nell'indicazione dei reati e questo sul piano del diritto penale, oltre che della procedura penale, come sappiamo è molto grave.

In terzo luogo, ci pare che l'emendamento Finocchiaro 2.41, nel testo riformulato, non tenga conto delle limitazioni contenute nelle lettere a) ed n) dell'articolo 2, lì dove appunto vengono individuate le esclusioni oggettive. Infatti alla lettera a) dell'articolo 2 si parla di associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale, mentre per quanto riguarda l'articolo 4-bis si parla della finalità di terrorismo in generale; allo stesso modo accade con riferimento alla lettera n).

Ci sembra quindi che vi siano delle limitazioni eccessive che aggiungono alle esclusioni oggettive un carico che oggi va tutto sulle spalle dei detenuti e delle detenute, in qualche modo limitando il provvedimento di clemenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Prima di dare la parola all'onorevole Cirielli, vi chiedo, colleghi, la massima sintesi perché ho un certo programma in ordine alla votazione di questo emendamento e al prosieguo dei nostri lavori. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Intervengo, signor Presidente, solo per dire che la normativa è anche datata. Credo che complessivamente questo emendamento, anche così riformulato, crei una serie di restrizioni magari non condivisibili e una serie di ampliamenti, ugualmente non condivisibili.

Credo che il lavoro svolto in Commissione sia stato positivo e certosino. Dunque, ritengo si debba esprimere un voto contrario sul presente emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare il mio voto contrario sull'emendamento in esame. Infatti, sono convinto che le esclusioni oggettive siano in realtà un modo maldestro per limitare ulteriormente l'efficacia di questo provvedimento e che il riferimento all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 ampli ulteriormente la possibilità di esclusioni oggettive, facendo riferimento ad alcuni reati — come l'associazione sovversiva — che tutti hanno giudicato anacronistici e che dovrebbero essere addirittura cancellati dal codice penale.

Queste sono le ragioni per le quali esprimerò un voto contrario sull'emendamento Finocchiaro 2.41, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.41, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	339
<i>Votanti</i>	333
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	240
<i>Hanno votato no</i> ..	93).

Con l'approvazione di questo emendamento sono precluse le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 e, poiché l'emendamento Finocchiaro 2.41, nel testo riformulato, è interamente sostitutivo dell'articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo medesimo.

Indico dunque la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Soda 2.01, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	335
<i>Votanti</i>	330
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	124
<i>Hanno votato no</i> ..	206).

A questo punto sospendo la seduta, che riprenderà alle 15,15 con l'esame dell'articolo 3.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 15,20.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Baccini, Ballaman, Dell'Elce, Mattarella e Tortoli sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantasette, come risulta dall'elenco che è depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Poiché il sottosegretario ha avuto un lieve malore, sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 15,25, è ripresa alle 15,35.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI

Sull'ordine dei lavori.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo ora per evitare di interrompere dopo. Vorrei chiederle la cortesia di fare un po' di attenzione sulle proposte emendative che le stanno per pervenire dalla Commissione finanze. Si tratta di nuovi emendamenti e subemendamenti al decreto-legge che dobbiamo esaminare domani. Vorrei chiederle di dare un congruo tempo